



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7675 del 2014, proposto da:  
Impresa Edil.Co.Pre. Srl, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Lilli, Luciano Mastrovincenzo, Fabio Massimo Pellicano, con domicilio eletto presso Francesco Lilli in Roma, Via di Val Fiorita n.90;

***contro***

Impresa Consorzio Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi Soc.Coop., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Vinti, Maria Teresa Grassi, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, Via Emilia n. 88;

***nei confronti di***

Autorita' Portuale della Spezia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Cocchi, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 01324/2014, resa tra le parti, concernente affidamento lavori di riqualificazione locali;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Impresa Consorzio Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi Soc.Coop. e dell'Autorita' Portuale della Spezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Lilli, Vinti e Cocchi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso di primo grado promosso dall'odierna appellata, (in seguito anche solo C.I.T.E.P), è stato accolto dalla sentenza in questa sede impugnata con conseguente annullamento della deliberazione n. 25/2014 del Presidente dell'Autorità Portuale della Spezia, concernente aggiudicazione definitiva alla Edil.Co.Pre S.r.l. la gara indetta con procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di riqualificazione dei locali interni all'edificio ex FF.SS. sito in Santo Stefano Magra.

In seguito allo scrutinio delle offerte, in particolare, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato a Edil.Co.Pre S.r.l.(in seguito anche solo

Edilcopre) per aver conseguito 81,40 punti complessivi, (74,00 per l'offerta tecnica e 7,40 per l'offerta economica), mentre la C.I.T.E.P., si è classificata al secondo posto della graduatoria, con un punteggio totale di 74,50 (54,50 per l'offerta tecnica e 20,00 per l'offerta economica).

Quest'ultima ha effettuato l'accesso agli atti di gara, ne ha tempestivamente contestato l'esito, con il detto ricorso giurisdizionale di primo grado con il quale ha contestato, tra l'altro, che gli (pseudo) elaborati progettuali presentati dall'aggiudicataria non erano firmati da un professionista abilitato, ma solo dal legale rappresentante dell'impresa.( quarto motivo).

Il primo giudice disattesa l'eccezione sollevata dalla ricorrente C.I.T.E.P., riguardante la nullità del mandato conferito al difensore dell'Autorità Portuale intimata, ha ritenuto fondato l'esposto quarto motivo del ricorso di primo grado osservando che l'offerta dell'impresa aggiudicataria (Edilcopre) in effetti avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto priva di un elemento essenziale.

L'omissione, in particolare si riferisce ad elaborati progettuali dell'offerta tecnica non sottoscritti da un professionista abilitato, come prescritto dall'art. 90 del codice dei contratti pubblici, essendo stati sottoscritti solo dal legale rappresentante dell'impresa.

In tale ambito, il primo giudice ha conclusivamente rilevato, da un lato, che la stessa Amministrazione appaltante, rispondendo al chiarimento richiesto dalla ricorrente (e-mail del 19 febbraio 2014) aveva fornito "l'interpretazione autentica" della non chiara formula

lessicale della *lex specialis* sottolineando che gli “elaborati descrittivi del progetto esecutivo” individuavano un vero e proprio progetto in senso tecnico come tale necessitante della sottoscrizione di un professionista abilitato che nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria era stata omessa, e dall’altro, che la necessità dell’apporto professionale di un progettista abilitato emergeva con evidenza dagli stessi contenuti dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e descritti dalla Commissione aggiudicatrice nella pagina 9 del verbale di gara n. 2.

Della sentenza di primo grado chiede l’annullamento l’aggiudicataria Impresa Edil.Co.Pre. s.r.l. deducendo, per un verso, che l’e-mail di chiarimento inviata dalla stazione appaltante ad C.I.T.E.P. Soc. Coop in data 19 febbraio 2014, non poteva assolutamente essere qualificata, rispetto alla ragione del chiarimento richiesto, come interpretazione autentica della *lex specialis*, non avendone né i contenuti formali né quelli sostanziali e, per altro verso, che essendo stata indetta dall’Autorità Portuale una gara d’appalto con procedura ristretta semplificata *ex art.123 d.lgs. 163/2006*, avente ad oggetto la sola esecuzione dei lavori di importo inferiore ad euro 1.500,00, non era assolutamente richiesta alle imprese partecipanti la predisposizione di un progetto esecutivo.

Affermazione quest’ultima che veniva confermata del resto da varie norme del Capitolato Speciale, tutte coerenti con l’indiscussa circostanza che un progetto esecutivo era già stato predisposto Stazione appaltante, allegandolo alla lettera invito e ponendolo a base della selezione competitiva per cui è causa.

Con la conseguenza che ai concorrenti era consentito porre in offerta solo eventuali proposte migliorative e non un nuovo progetto esecutivo.

Cosicchè gli elaborati descrittivi dell'offerta tecnica, secondo l'appellante, ancorchè richiesti, non dovevano in ogni caso essere sottoscritti da un progettista qualificato.

L'Autorità Portuale si è costituita in giudizio per chiedere l'accoglimento dell'appello deducendo argomenti analoghi a quelli utilizzati dalla parte appellante.

Si è costituita in giudizio anche la parte appellata che ha replicato alle deduzioni avversarie e concluso la propria difesa con la richiesta di rigetto del gravame.

Tutte le parti in giudizio hanno depositato memorie con le quali hanno ulteriormente illustrato e precisato le argomentazioni esposte nei rispettivi scritti difensivi.

All'udienza del 16 dicembre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La sentenza impugnata ha concluso l'esame del ricorso di primo grado condividendo l'assunto principale contenuto nel ricorso di primo grado, in forza del quale l'Impresa Edil.Co.Pre s.r.l., aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara, avendo presentato un'offerta tecnica contenente elaborati progettuali sottoscritti soltanto dal legale rappresentante della società aggiudicataria e non anche da un professionista qualificato.

Deve essere osservato al riguardo che nella lettera invito, nella parte

diretta a disciplinare il contenuto della busta C contenente l'Offerta Tecnica (per la quale era previsto un massimo di 80 punti) viene precisato che questa "deve contenere i seguenti documenti:

Elaborati descrittivi del progetto esecutivo e tutti i documenti ritenuti necessari ed opportuni dal concorrente al fine di argomentare la propria offerta secondo i criteri infra indicati.".

La Sezione al cospetto della riportata prescrizione ritiene, diversamente dal primo giudice, che essa non fosse affatto imprecisa e fonte di incertezze interpretative, e per tale ragione consente di affermare che siano prive di pregio le ragioni spese a sostegno di entrambi i profili a cui parte appellante ha affidato la richiesta di riforma della sentenza impugnata.

Sul piano lessicale non pare, invero, possa essere messo in dubbio che la riportata prescrizione richiedesse ai concorrenti di inserire nella busta C relativa all'offerta tecnica un "progetto esecutivo", né a diverso avviso potrebbe giungersi per l'esplicito riferimento ad "elaborati descrittivi", per inferirne che in realtà non veniva richiesto un vero e proprio progetto tecnico essendo quest'ultimo già stato predisposto dall'Amministrazione appaltante.

In rapporto a tale rilievo vale piuttosto replicare che dinanzi alla chiarezza lessicale del testo in esame, era onere del concorrente impugnare l'inserimento nella lettera invito del detto adempimento, affermandone l'illegittimità per la sua inutilità o incongruenza e per la conseguente onerosità della prescrizione in relazione alla necessità di rivolgersi ad un professionista sottoscrivesse, come necessario, detto

progetto esecutivo.

In assenza di ciò emerge con tutta evidenza l'opponibilità del divieto di disapplicare le norme della *lex specialis* di gara, con la conseguenza che la loro inosservanza, come verificatosi nella fattispecie, non può che essere sanzionata con l'esclusione dalla gara della società concorrente i cui elaborati progettuali sono stati firmati soltanto dal suo legale rappresentante.

Sul piano sistematico, appaiono prive di pregio le deduzioni di parte appellante intese ad evidenziare che oggetto di gara, essendo stata indetta *ex art.123 d.lgs. 163/2006*, fosse la sola esecuzione di lavori di riqualificazione dei locali interni all'edificio *ex FF.SS.*, non potendo certamente ricavarsi da tale norma un divieto di richiedere ai concorrenti di produrre in sede di offerta tecnica elaborati progettuali sottoscritti da un professionista qualificato.

Quanto alla ventilata inutilità della richiesta in argomento pare sufficiente sottolineare che la sua finalità fosse stata esplicitamente collegata dall'S.A. all'obiettivo di ottenere che il concorrente "argomentasse" la propria offerta "secondo i criteri infra indicati."

Ricavabili cioè dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Obiettivo non solo legittimo, ma anche fondato, dovendosi tutelare l'esigenza della S.A., in relazione alla responsabilità che ricade sulla Società aggiudicataria attraverso il progetto esecutivo sottoscritto da professionista qualificato, di verificare agevolmente, anche nel corso dei lavori, gli impegni da quest'ultima assunti, avuto riguardo alla loro conformità rispetto a quanto richiesto e cioè all'asseverata e

comprovata validità tecnica specifica dei materiali, dei beni, delle forniture e delle lavorazioni concretamente offerte e dettagliatamente individuate, laddove nel Capitolato sono state descritte per caratteristiche quantitative, strutturali e funzionali di genere.

L'appello in conclusione deve essere respinto.

L'esame di ogni altra questione emersa nel corso del giudizio viene omessa dal Collegio ritenendola assorbita o influente alla luce di quanto sopra ritenuto nella definizione della causa

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente e l'Autorità Portuale della Spezia al pagamento, in solido, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)